

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso proposto alla Commissione Tributaria Regionale in materia di I.C.I.A.P.

LA GIUNTA COMUNALE

- vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere al ricorso promosso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da CUCCI LUIGI, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva respinto il ricorso promosso dallo stesso ricorrente avverso avviso di accertamento in materia di I.C.I.A.P. per l'anno 1996;
- Accoltene le motivazioni e conclusioni;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 – 1° c. del D.Lgs. n.267/2000 come da foglio allegato;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da CUCCI LUIGI avverso la sentenza n°149/38/03 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva respinto il ricorso presentato dallo stesso ricorrente avverso l'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1996 e contestuale irrogazione di sanzioni amministrative tributarie.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

RELAZIONE

Con atto n.130/01 del 01/10/2001, l'Ufficio aveva proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1996, per errato settore di attività/errata classe di superficie/errata fascia di reddito, con contestuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative tributarie, a carico del Sig. CUCCI LUIGI. Il contribuente presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

A seguito della delibera di G.C. n.76 del 26.03.2002 di autorizzazione a resistere in giudizio avverso il suddetto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, Questo Ente si costituiva in giudizio depositando le proprie controdeduzioni.

Con sentenza n°149/38/03 la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente sulla base delle argomentazioni prodotte dal Comune, riconfermando la legittimità dell'atto di accertamento.

Avverso tale sentenza il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Regionale di Milano contestando il riconoscimento della classificazione dell'attività di agente di assicurazione nel IX settore. Al riguardo si citano le risoluzioni del Ministero delle Finanze, n° 7/AQ/180/91 del 10.06.1992, n° 4/QA/1299 del 03.05.1994, n° 152/E del 06.10.2000 e la circolare del Ministero delle Finanze n° 98/E del 17.05.2000, nonché la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.9601 del 21.07.2000 confermantì la collocazione nel IX settore di attività.

Necessita, quindi, da parte di Questo Ente la costituzione nel giudizio di appello.

Si propone pertanto di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o suo delegato, ai fini della costituzione nel giudizio di appello avanti la Commissione Tributaria Regionale.

IL FUNZIONARIO
(d.ssa Rosangela Berardi)

Sesto San Giovanni, 24/05/2004